

SCANNO

L'IMU e le abitazioni concesse in uso gratuito nel Regolamento comunale La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria regionale

di Roberto Nannarone

Torno volentieri sull'argomento che da un paio di anni ha catalizzato l'attenzione anche di numerosi concittadini sulla corretta interpretazione delle norme che hanno disciplinato l'applicazione dell'IMU prevista nel Regolamento IUC del Comune di Scanno, in vigore fino al 31 dicembre 2019, per gli immobili concessi in uso gratuito (senza registrazione del contratto) a parenti in linea retta (genitori/figli).

Ritengo utile approfondire l'immediata operatività della recente sentenza n. 883/2023 del 30 novembre 2023 depositata il 28 dicembre 2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di L'Aquila, ha definitivamente riconosciuta la legittimità delle agevolazioni previste dal Comune di Scanno, fin dal 2013, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, senza la registrazione del contratto di comodato, dichiarando illegittimi *“gli avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio Tributi del Comune di Scanno intende recuperare la differenza delle Imposte IMU e Tasi per gli immobili dati in comodato gratuito, per i quali è stata applicata l'aliquota agevolata.”*

Sono da considerare altrettanto illegittimi, di conseguenza, anche gli illogici provvedimenti emessi dall'Ufficio Tributi del Comune di Scanno per confermare gli accertamenti e respingere le motivate e pertinenti istanze di annullamento degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2016 e 2017, perché sono giustificati dalla seguente contraddittoria motivazione: *“La previsione regolamentare che subordina il beneficio dell'aliquota ridotta alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, deve ritenersi pienamente legittima, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità. (...) Nel caso di specie non è stata presentata alcuna dichiarazione/comunicazione all'ufficio tributi per l'anno 2016”.*

Le motivazioni della sentenza n. 883/2023

Il nucleo della questione sottoposta all'esame della Corte di Giustizia Tributaria regionale, con la sentenza n. 883/2023, riveste notevole interesse nell'ambito dell'assetto dei rapporti tra Comune e contribuenti, perché relativa, come in altri numerosi casi, all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Scanno nel dicembre 2021 per il recupero dell'IMU riferita all'annualità 2016 in relazione alla concessione in uso gratuito di due abitazioni da un genitore ai propri due figli *“in forza della presentazione di una semplice autocertificazione senza l'onere del contratto di comodato "registrato". Il tutto ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che riveste una particolare rilevanza per le scelte operate dal Comune di Scanno, fin dal 2013, nell'istituire una specifica agevolazione per le abitazioni date in "uso gratuito", con la riduzione di tre punti sull'aliquota base dello 0,76%”.*

L'autocertificazione, allegata agli atti della predetta vertenza tributaria, è quella presentata in Comune nel dicembre 2013, redatta sul modello messo a disposizione dallo stesso Ente, nel quale è chiaramente indicato *“La dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, fino all'eventuale venir meno della condizione di comodato d'uso gratuito, caso nel quale verrà presentata apposita dichiarazione di variazione”.*

È, quindi, arbitrario ritenere, come hanno “interpretato” quelli del Comune, che sia necessario produrre ogni anno l’autocertificazione, anche perché sul sito internet dello stesso Ente è pubblicato un modello da presentare per l’apposita dichiarazione di variazione, con la comunicazione del venir meno della concessione in uso gratuito dell’immobile!

La stessa Commissione Tributaria di primo grado aveva riconosciuto che il ricorrente ha prodotto le “*dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata per tali immobili, in conformità del comma 10, dell’art. 17, del richiamato regolamento IUC, acquisite entrambe dal comune di Scanno in data 27/12/13*”, contraddicendosi, poi, nel ritenere che le stesse “*non sono state supportate da idonea documentazione*”, dimostrando di non aver compreso l’esatta portata del regolamento, laddove era previsto che “*non sono considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’aliquota ridotta e delle detrazioni, dichiarazioni generiche e non documentate*”.

La sentenza n. 883/2023 e l’esercizio del potere di autotutela del Comune

La Suprema Corte di cassazione (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 758 del 13.01.2017) ha definitivamente chiarito che la sentenza della Commissione Tributaria ha efficacia **immediatamente esecutiva**, anche se non è ancora passata in giudicato.

Le Sezioni Unite hanno ribadito l’**immediata esecutività** delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, peraltro espressamente prevista dalla **riforma del processo tributario** (art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156).

Se, dunque, il giudice tributario **annulla**, totalmente o parzialmente, l’**atto impositivo**, quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che **perdere efficacia** e non può più legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’**azione di riscossione provvisoria**, anche avente natura cautelare.

Con riguardo alla specifica questione della rilevanza dell’esistenza del giudicato esterno, d’ufficio o su eccezione di parte, è opportuno evidenziare che l’orientamento prevalente (sia in dottrina che in giurisprudenza) è favorevole alla rilevanza d’ufficio.

La *ratio* è quella per cui una sentenza tributaria non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del *ne bis in idem*, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche.

In considerazione di ciò, se è vero che il giudice ha il dovere di consultare le banche dati interne, al fine di verificare “*se altri ricorsi, che abbiano posto questioni identiche o tra le stesse parti, o, anche, tra parti diverse (ma conosciute o conoscibili alle parti litiganti), e aventi carattere di antecedente logico giuridico pregiudicante la questione oggetto d’esame, siano già stati esaminati e decisi*”, non si comprende come un tale dovere non venga esercitato dall’Amministrazione/Comune, che dopo un primo avviso di accertamento annullato nel merito, in via giurisdizionale, ne emani altri dello stesso tenore ovvero non riveda la sua posizione per altri casi analoghi per i quali risultano già emessi avvisi di accertamento.

La giurisprudenza ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela, nei confronti di atti già annullati in sede giurisdizionale, attraverso la modificazione dei presupposti di fatto e la rimozione di statuizioni di illegittimità, con la definitiva rimozione degli atti viziati, con efficacia retrodatata al momento della loro adozione.

Si tratta di un comportamento doveroso per l’Ente, che costituisce esercizio del potere di merito che, nell’ordinamento fiscale, è giustificato da ragioni di interesse pubblico.